

Ultimo comma

LA DELEGA PENALIZZA L'ACQUISTO DI CLIENTELA

di **Giorgio Gavelli**

L' introduzione nell'ambito della disciplina del reddito di lavoro autonomo di alcune norme tipiche del reddito d'impresa – prevista dallo schema di decreto legislativo (A.G. 218) attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari per i pareri – non è una notizia positiva per tutti i professionisti. In particolare per quelli che stanno crescendo tramite l'acquisizione di altri “studi” (intesi, in base all'articolo 54, comma 1-quater, del Tuir come l'insieme di clientela e altri elementi immateriali riferibili all'attività). Se più volte è stata messa in luce la benefica e condivisibile estensione delle norme sulla neutralità fiscale alle varie operazioni di riorganizzazione che interesseranno Stp e studi associati (futuro articolo 177-bis del Tuir), quando l'acquisizione è strettamente realizzativa il “nuovo regime” prospettato si presenta meno favorevole di quello “vecchio”. Vediamo perché. Attualmente i corrispettivi percepiti/versati in occasione della citata cessione di clientela comportano:

- per il cedente il realizzo di un reddito professionale che, tuttavia, se l'incasso avviene in un'unica soluzione (ossia nello stesso periodo d'imposta) è soggetto a tassazione separata, ex articolo 17, comma 1, lettera g-ter), TUIR;
- per il cessionario, la deducibilità integrale nell'esercizio di pagamento, conclusione non prevista dalla norma ma derivante dai principi generali e accolta dalla prassi (risoluzione 108/E/2002).

Se la disciplina per il cedente viene confermata dallo schema di decreto, per il cessionario si prospetta un ammortamento del costo sostenuto deducibile in misura non superiore a un diciottesimo del costo (futuro articolo 54-sexies, comma 3), come avviene oggi per le imprese per i marchi e l'avviamento (articolo 103, comma 3, Tuir). Secondo la relazione ciò viene previsto «in considerazione della sostanziale equiparabilità» tra questi elementi immateriali propri dell'impresa e quanto pagato da un professionista per subentrare al cedente (con buona pace della Cassazione che ha sempre sostenuto il contrario). La prevista modifica non prevede cosa accade nel caso in cui, durante l'ammortamento, cessi l'attività; è auspicabile che si possa dedurre l'intero costo residuo, ma sarebbe opportuno precisarlo.

Il tutto si complica se si riflette sulla decorrenza di queste modifiche, che lo schema prevede con riferimento alla «determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto». Per cui, se non vi sarà uno slittamento al 2025, la nuova disciplina potrebbe avere effetto retroattivo a tutte le acquisizioni già intercorse in questo 2024. Se a ciò si aggiunge che viene anche prevista l'introduzione dell'ammortamento dimezzato al 50% dell'aliquota tabellare per i beni strumentali di nuova acquisizione (estendendo in pratica al lavoro autonomo l'attuale articolo 102, comma 2, Tuir), non c'è da stupirsi se diversi professionisti si augurano una entrata in vigore rinviata al 2025.